

CAMERA DEI DEPUTATI N. 781

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NICOTRA, BIANCHINI, PORTATADINO, RIGGIO, LOIERO, VAIRO

Presentata il 9 luglio 1987

Modifica dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, concernente la formazione del catasto edilizio urbano

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, avente per oggetto l'approvazione del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, all'articolo 57 testualmente prevede tra l'altro che la planimetria deve essere « firmata da ingegnere o architetto o perito edile o geometra iscritti nei rispettivi albi professionali ».

La legge 8 marzo 1950, n. 172, avente per oggetto la firma dei tipi di frazionamento catastale, all'articolo 1 stabilisce che « quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate debbono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico delle mappe catastali da firmarsi da ingegnere,

dottore in scienze agrarie, geometra o perito agrimensore, perito agrario, iscritto nel rispettivo albo professionale ».

La legge 17 agosto 1941, n. 1043, avente per oggetto le modificazioni al testo unico della legge sul nuovo catasto terreni ed agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà, rustiche ed urbane, all'articolo 57, testualmente dice:

« Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento da eseguirsi sopra un estratto autentico di mappa catastale e da firmarsi da un ingegnere, geometra o perito agrimensore ».

Premesso quanto sopra, risulta evidente come i periti agrari possono ese-

guire i frazionamenti non solo di proprietà rustiche ma anche urbane e ciò in virtù della legge 8 marzo 1950, n. 172, che fa esplicito riferimento alla legge 17 agosto 1941, n. 1043. Si tenga presente inoltre che con la legge 28 marzo 1968, n. 434, inerente al nuovo « ordinamento della professione di perito agrario » fra le attività professionali di quest'ultimo all'articolo 2, lettera a), è stabilito « ... la progettazione e la direzione dei lavori di trasformazione e di miglioramento fondiario e relative costruzioni in struttura ordinaria, limitatamente alle piccole aziende; ».

Nonostante le chiare disposizioni legislative sopra citate alcuni uffici tecnici erariali respingono, e quindi vietano, il frazionamento immobiliare urbano e la presentazione di planimetrie per il nuovo catasto edilizio urbano a firma dei periti agrari iscritti ai relativi albi professionali, appellandosi al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, ed ignorando completamente le successive disposizioni legislative.

A maggiore chiarimento si richiama il disposto del decreto ministeriale 10 giugno 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1972, n. 170, che, nel disciplinare la « tariffa per le prestazioni professionali dei periti agrari » prevede per gli stessi la possibilità di svolgere i seguenti adempimenti:

ARTICOLO 30. — « La stima ed i disegni dei fabbricati aziendali e degli annessi vanno compensati con aumento del 10 per cento sugli onorari previsti nella tabella 3 ».

ARTICOLO 42. — « Il progetto di divisione di un fondo rustico o di un asse immobiliare comprende:

a) la relazione tecnica concernente i criteri applicati nella divisione, la descrizione dettagliata delle singole quote con la indicazione precisa degli elementi ne-

cessari alla loro identificazione e la determinazione del valore degli immobili;

b) la planimetria dei beni divisi in cui devono essere chiaramente segnate tutte le quote numeriche generali e particolari;

c) il frazionamento (tipo di frazionamento) delle particelle catastali;

d) la planimetria e sezione dei fabbricati eventualmente divisi ».

ARTICOLO 49. — « L'onorario per costruzioni rurali, stradali e idrauliche riguarda le seguenti opere:

a) costruzioni rurali comuni, per abitazione di famiglie o personale addetto ai lavori dei campi, compresi gli annessi rustici come ricoveri per il bestiame, eccetera, capannoni per ricovero macchine ed attrezzi agricoli, magazzini per la conservazione dei prodotti agricoli, eccetera;

b) costruzioni per la lavorazione dei prodotti agricoli e per industrie agrarie;

c) costruzione di abitazioni rurali di cui ai paragrafi a) e b) in zone sismiche ed asismiche senza ossatura in cemento armato e ferro;

d) restauri di case rurali, sopraelevazioni di fabbricati rurali e relative trasformazioni; ».

Pertanto, considerato che la legge 28 marzo 1968, n. 434, ed il decreto ministeriale 10 giugno 1972 sono successivi a tutte le precedenti leggi e decreti, non è ammissibile che ai periti agrari sia vietata la redazione di planimetrie per il catasto urbano e relativi frazionamenti in quanto ciò sarebbe in contraddizione con le vigenti disposizioni di legge.

Al fine di evitare tale sperequazione il presente progetto di legge, modificando l'articolo 57 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1142, include i periti agrari nella categoria dei professionisti abilitati a firmare le planimetrie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il quinto comma dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, è sostituito dal seguente:

« La planimetria deve essere firmata da un ingegnere o architetto o perito edile o geometra, o perito agrario, iscritti nei rispettivi albi professionali. Per i fabbricati esistenti alla data del 13 aprile 1939 è consentito che la planimetria venga firmata dall'obbligato alla dichiarazione ».